



all'I. I. G.

Per quanto concerne la capitalizzazione, l'I. I. G. è tenuto ad accumulare in un conto collettivo di capitalizzazione, da cui saranno di volta in volta prelevate le indennità di anzianità degli esattoriali, i contributi annui corrisposti al Fondo (al netto dei premi di assicurazione di cui è detto al successivo capoverso) nonché le riserve matematiche delle polizze di assicurazione mista emesse, a norma della precedente legge, a favore degli esattoriali. Per quanto riguarda la parte assicurativa, l'I. I. G. provvede a garantire le integrazioni a norma della nuova legge dovute in caso di morte o di invalidità permanente con un'assicurazione temporanea in caso di morte; i relativi premi di assicurazione sono prelevati dai contributi annui corrisposti al Fondo.

Una speciale Commissione composta da dipendenti dell'I. M. S. S. e dell'I. I. G. sta elaborando la Convenzione che, secondo quanto previsto dalla vecchia legge e ribattito dalla nuova, deve essere stipulata dallo I. I. G. e dall'I. M. S. S., al fine di regolare i reciproci rapporti.